



Dott. Francesco Martino
NOTAIO
00198 Roma, Via Po n.102

Repertorio n. 6496

Raccolta n. 5022

Atto costitutivo di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno uno del mese di marzo,

- 1 MARZO 2023 -

nel Comune di Roma, nel mio studio alla Via Po n. 102, dinanzi a me dott. Francesco Martino, Notaio residente in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono comparsi

- **DE LUCA Maria Giuseppina**, nata a Roma (RM) il 3 maggio 1950 e residente a Roma (RM), al Viale Liegi n. 7, codice fiscale DLC MGS 50E43 H501R, la quale interviene sia in proprio che quale procuratrice speciale, e dunque in nome, per conto ed in rappresentanza di **FALCONIO Diomede**, nato a Napoli il 26 ottobre 1972, residente in Napoli al Parco Mergellina n. 3, codice fiscale FLC DMD 72R26 F839P, giusta procura contenente espressa autorizzazione a contrarre con se stessa a rogito del Notaio Gabriella de Bellis di Napoli in data 28 febbraio 2023, Rep. n. 12946 che in copia conforme all'originale **si allega al presente Atto sotto la lettera "A"** e che la mandataria dichiara tuttora valida e non revocata;
- **SPERANZA Roberto**, nato a Potenza (PZ) il 4 gennaio 1979, residente in Roma (RM) alla via Casimiro Gennari n. 14, C.F. SPR RRT 79A04 G942V;
- **PIZZI Vanna**, nata ad Anagni (FR) il 12 dicembre 1974 e residente in Capistrello (AQ), alla Via Giovanni Pascoli n. 5, codice fiscale PZZ VNN 74T52 A269A;
- **COARELLI Angela**, nata a Roma (RM) il giorno 11 aprile 1964 e residente in Roma (RM), alla Via Domenico Falcioni n. 66, codice fiscale CRL NGL 64D51 H501M;
- **COLICCHIO Riccardo**, nato a Napoli (NA) il 16 maggio 1976 e residente in Napoli (NA), alla Via Scarlatti n. 213, codice fiscale CLC RCR 76E16 F839A;
- **PETRICCIONE Michele Felice Roberto**, nato a Zurigo (Svizzera) il 19 gennaio 1976, residente in Napoli (NA), alla Via Antonino D'Antona n. 20, codice fiscale PTR MHL 76A19 Z133V, il quale dichiara di essere cittadino italiano e di ben conoscere la lingua italiana sia parlata che scritta;
- **CIAVAGLIA Filippo**, nato a Charleroi (Belgio) il 22 aprile 1969 e residente in Nocera Umbra (PG), alla Via Clementina n. 5/B, codice fiscale CVG FPP 69D22 Z103E, il quale dichiara di essere cittadino italiano e di ben conoscere la lingua italiana sia parlata che scritta.

Detti comparenti, **tutti della cui identità personale io notaio sono certo**, convengono e stipulano quanto segue.

Art. I - Costituzione

E' costituita dai comparenti, quanto a **FALCONIO Diomede** come rappresentato, l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE GUGLIELMO EPIFANI"**.

*Registrato a Roma
Ufficio Entrate di Roma 4
il 01/03/2023
al n. 6599
serie 1T
euro 245,00*

Art. II - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, al Viale Liegi n. 7.

Art. III - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta su delibera dell'assemblea dei soci.

Art. IV - Scopo

L'associazione, ispirandosi alla figura umana e politica di Guglielmo Epifani, sindacalista e politico, vuole rendersi interprete delle esigenze della collettività contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese con principale attenzione al mondo del lavoro ed industriale; ciò mediante idee, progetti ed attività formative, supportate da competenze tecniche, scientifiche e professionali.

Nell'ambito dello scopo enunciato l'associazione:

- stabilisce rapporti politici e culturali con enti, partiti politici, associazioni, fondazioni ed organismi che svolgono attività sul territorio;
- organizza incontri, convegni, congressi ed eventi culturali;
- promuove incontri e attività nel campo della formazione e dei saperi, che sono da considerarsi fattori determinanti per il consolidamento della sfera pubblica democratica, secondo la lettera e lo spirito della Costituzione;
- promuove la formazione universitaria e post-universitaria, soprattutto con riguardo al diritto del lavoro e della previdenza sociale, al diritto sindacale, alle relazioni industriali, alla politica e le istituzioni democratiche, alla tutela dei diritti sociali; in tale ambito cura, anche attraverso l'assegnazione di premi, borse di studio e sussidi, sia in Italia che all'estero, la ricerca scientifica e l'approfondimento della conoscenza della materia;
- promuove la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- elabora approfondimenti programmatici, studi di fattibilità, ricerche scientifiche in campo sociale, politico ed economico, nonché attività volte a tradursi in progetti di legge e proposte politiche;
- promuove una mobilitazione delle competenze "scientifiche" locali e nazionali che, attraverso la diffusione di cultura e saperi, produca una educazione alla cittadinanza, renda consapevolmente esigibili e "fattibili" una serie di diritti (individuali e collettivi), comporti uno sviluppo della cultura democratica e una partecipazione attiva dei cittadini alla vita civile e democratica della città e del paese;
- si avvale delle forme di comunicazione informatiche e telematiche e edita pubblicazioni di qualsiasi periodicità per diffondere la conoscenza degli scopi e delle attività associative;
- organizza corsi ed eventi di formazione ed attività di ricerca;

- collabora, anche attraverso la stipula di convenzioni, con organizzazioni nazionali, estere ed internazionali, aventi fini analoghi e partecipa e/o aderisce a federazioni, comitati ed altri enti associativi;
- organizza e gestisce di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di - interesse generale di cui al presente articolo
- favorisce la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promuove manifestazioni tendenti alla sensibilizzazione dei cittadini verso la partecipazione attiva alla vita democratica;
- presta agli organi competenti, italiani e stranieri, ed a qualunque altro soggetto interessato, pubblico o privato, anche a mezzo di professionisti associati o esterni, il proprio contributo di studio, di documentazione, di redazione di pareri, per la risoluzione di quesiti e controversie giuridiche;
- certifica, ove consentito e previa le debite autorizzazioni, la conformità di prestazioni professionali nonché di ricerche e studi in materia agli standard tradizionali di qualità del settore ed a quelli individuati da future normative aderendo, se del caso, ad organismi di accreditamento pubblici e privati;
- svolge qualsiasi attività connessa e/o dipendente dalle precedenti.

L'associazione potrà, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, nonché di quelle che dovessero in seguito essere emanate, richiedere contributi sia da parte dello Stato che dalla Unione europea, da Privati, Enti regionali e locali. E' ammesso lo svolgimento di attività strettamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo, purchè nei limiti e nei modi di legge.

Qualsiasi attività e prestazione che la società dovesse fornire nell'ambito del complessivo finale prodotto o risultato richiestole, che dovesse rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, sarà svolta da tali soggetti dei quali la società si avvarrà di volta in volta ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale.

Sono espressamente escluse le attività di cui all'art. 4 d.lgs. 276/2003 o comunque riservate.

Lo svolgimento delle suddette attività si intende da esercitarsi nei modi di legge e comunque subordinato al rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge o

da regolamenti.

Art. V - Organo Amministrativo (Amministratore Unico - Consiglio Direttivo)

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto associativo che segue, i costituiti procedono a nominare di comune accordo ed all'unanimità fra loro, i primi membri del consiglio direttivo, che riconoscono avere i requisiti di legge e di statuto, in carica fino a revoca o dimissioni, con le cariche di seguito precisate:

1. **DE LUCA Maria Giuseppina, Presidente e Tesoriere;**
2. **PETRICCIONE Michele Felice Roberto, Vice Presidente e Segretario;**

E' nominato altresì SPERANZA Roberto quale Presidente Onorario.

Tutti i nominati accettano le cariche e dichiarano di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza previsti dalla legge.

La **Presidente** ha la rappresentanza legale dell'Associazione, a lei spettano la firma e la rappresentanza nei confronti dei terzi ed in giudizio. In particolare, la Presidente **DE LUCA Maria Giuseppina** viene espressamente delegata da tutti i componenti all'apertura del codice fiscale e del conto corrente bancario dell'Associazione.

Il Presidente potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri operativi ad altri componenti del Consiglio Direttivo, specificandone scopi e limiti, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. VI - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori i quali dichiarano di aver versato nelle casse sociali la somma di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuno in denaro contante avente corso legale, e che pertanto ammonta ad euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero);
- dai contributi versati dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai contributi versati dagli associati a fronte delle spese di gestione sia ordinarie che straordinarie;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;

- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.

I fondi, comunque raccolti, devono essere depositati su un conto corrente intestato all'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. VII - Esercizio Sociale

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

Art. VIII - Contributo associativo

Per il primo anno, si determina che la quota di iscrizione sia dell'importo di euro 20,00 (venti virgola zero zero).

La quota d'iscrizione per gli anni successivi al primo è determinata di anno in anno dall'Organo Amministrativo.

Art. IX - Spese

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione.

Art. X - Privacy e conservazione dei dati

I componenti prestano il loro consenso affinché io Notaio rogante tratti e conservi i loro dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 679/2016; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.

Art. XI Statuto

Le regole relative al funzionamento, all'attività e ai rapporti tra gli associati dell'Associazione sono contenute nel presente atto e nello statuto qui di seguito interamente riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto.

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE GUGLIELMO EPIFANI".

Essa ha la sede legale in Roma, al Viale Liegi n. 7.

Art. 2 (Scopo)

L'associazione, ispirandosi alla figura umana e politica di Guglielmo Epifani, sindacalista e politico, vuole rendersi interprete delle esigenze della collettività contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese con principale attenzione al mondo del lavoro ed industriale; ciò mediante idee, progetti ed attività formative, supportate da competenze tecniche, scientifiche e professionali.

Nell'ambito dello scopo enunciato l'associazione:

- stabilisce rapporti politici e culturali con enti, partiti politici, associazioni, fondazioni ed organismi che svolgono attività sul territorio;
- organizza incontri, convegni, congressi ed eventi culturali;
- promuove incontri e attività nel campo della formazione e dei saperi, che sono da considerarsi fattori determinanti per il consolidamento della sfera pubblica democratica, secondo la lettera e lo spirito della Costituzione;
- promuove la formazione universitaria e post-universitaria, soprattutto con riguardo al diritto del lavoro e della previdenza sociale, al diritto sindacale, alle relazioni industriali, alla politica e le istituzioni democratiche, alla tutela dei diritti sociali; in tale ambito cura, anche attraverso l'assegnazione di premi, borse di studio e sussidi, sia in Italia che all'estero, la ricerca scientifica e l'approfondimento della conoscenza della materia;
- promuove la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- elabora approfondimenti programmatici, studi di fattibilità, ricerche scientifiche in campo sociale, politico ed economico, nonché attività volte a tradursi in progetti di legge e proposte politiche;
- promuove una mobilitazione delle competenze "scientifiche" locali e nazionali che, attraverso la diffusione di cultura e saperi, produca una educazione alla cittadinanza, renda consapevolmente esigibili e "fattibili" una serie di diritti (individuali e collettivi), comporti uno sviluppo della cultura democratica e una partecipazione attiva dei cittadini alla vita civile e democratica della città e del paese;
- si avvale delle forme di comunicazione informatiche e telematiche e edita pubblicazioni di qualsiasi periodicità per diffondere la conoscenza degli scopi e delle attività associative;
- organizza corsi ed eventi di formazione ed attività di ricerca;
- collabora, anche attraverso la stipula di convenzioni, con organizzazioni nazionali, estere ed internazionali, aventi fini analoghi e partecipa e/o aderisce a federazioni, comitati ed altri enti associativi;
- organizza e gestisce di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di - interesse generale di cui al presente articolo

- favorisce la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- promuove manifestazioni tendenti alla sensibilizzazione dei cittadini verso la partecipazione attiva alla vita democratica;

- presta agli organi competenti, italiani e stranieri, ed a qualunque altro soggetto interessato, pubblico o privato, anche a mezzo di professionisti associati o esterni, il proprio contributo di studio, di documentazione, di redazione di pareri, per la risoluzione di quesiti e controversie giuridiche;

- certifica, ove consentito e previa le debite autorizzazioni, la conformità di prestazioni professionali nonché di ricerche e studi in materia agli standard tradizionali di qualità del settore ed a quelli individuati da future normative aderendo, se del caso, ad organismi di accreditamento pubblici e privati;

- svolge qualsiasi attività connessa e/o dipendente dalle precedenti.

L'associazione potrà, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, nonché di quelle che dovessero in seguito essere emanate, richiedere contributi sia da parte dello Stato che dalla Unione europea, da Privati, Enti regionali e locali. E' ammesso lo svolgimento di attività strettamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo, purchè nei limiti e nei modi di legge.

Qualsiasi attività e prestazione che la società dovesse fornire nell'ambito del complessivo finale prodotto o risultato richiestole, che dovesse rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in albi o elenchi, sarà svolta da tali soggetti dei quali la società si avvarrà di volta in volta ed i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilità personale e professionale.

Sono espressamente escluse le attività di cui all'art. 4 d.lgs. 276/2003 o comunque riservate.

Lo svolgimento delle suddette attività si intende da esercitarsi nei modi di legge e comunque subordinato al rilascio delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge o da regolamenti.

Art. 3 (Patrimonio ed esercizi sociali - Bilanci)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti

effettuati dai soci fondatori;

- dai contributi versati dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai contributi versati dagli associati a fronte delle spese di gestione sia ordinarie che straordinarie;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse o accessorie;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- da contributi da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.

I fondi, comunque raccolti, devono essere depositati su un conto corrente intestato all'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo deve redigere il bilancio (o rendiconto economico e finanziario) preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio (o rendiconto economico e finanziario) preventivo deve essere approvato ogni anno entro il 30 aprile dell'anno in corso cui esso si riferisce, mentre quello consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello cui il bilancio si riferisce.

I bilanci (o rendiconti economici e finanziari) devono essere depositati presso la sede dell'Associazione e/o sul sito web della medesima, su spazio appositamente dedicato, entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite ovvero per il potenziamento delle attività dell'associazione o per l'acquisto di beni strumentali al miglioramento della sua attività.

Art. 4 (Diritti ed obblighi degli associati, condizioni della loro ammissione, categorie di associati)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone che si riconoscono nei principi e negli obiettivi enunciati nel presente statuto e vogliono darne attuazione con il proprio contributo morale e materiale.

Le domande d'ammissione per essere soci devono essere scritte ed indirizzate all'Organo Amministrativo, il quale, ove sia costituito un Consiglio Direttivo, decide a maggioranza.

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, sostenitori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

I Soci Sostenitori sono coloro che versino nelle casse dell'associazione, con modalità ottemperanti della disciplina di legge antiriciclaggio tempo per tempo vigente, un contributo per una somma determinata dall'organo amministrativo di importo maggiore rispetto alla ordinaria quota associativa annuale.

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di domanda scritta e successiva ammissione, e sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I soci onorari sono dichiarati tali dall'Organo Amministrativo, per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti nel campo di interesse dell'Associazione. L'acquisto della qualità di socio onorario è subordinato all'accettazione dello stesso da parte dell'interessato. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote annuali e non hanno diritto di voto in assemblea.

La quota associativa è stabilita di anno in anno dall'Organo Amministrativo.

Tutti i soci hanno i seguenti diritti:

- * partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- * candidarsi per ricoprire le cariche elettive;
- * partecipare alle assemblee con diritto di voto (un voto per ciascun associato), purché in regola con i pagamenti.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- * osservare lo statuto, nonché l'eventuale regolamento approvato dall'assemblea e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- * collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

* astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione;

* pagare i contributi associativi con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo e approvati dall'assemblea.

ART. 5 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

* L'Assemblea dei Soci;

* L'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio Direttivo composto da due o più membri, in caso di pluralità di amministratori);

* Il Presidente Onorario, ove nominato;

* Il Revisore Unico, ove nominato.

Ove non nominati dall'assemblea dei soci in occasione dell'elezione dei suoi membri, il Consiglio direttivo, ove costituito, nomina nel proprio seno:

* ove composto da due membri, un Presidente e un Vicepresidente;

** ove composto da tre membri, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere.

*** ove composto da quattro membri, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario.

Le cariche sono tutte cumulabili fra loro, ad eccezione di quella di Presidente con quella di Vicepresidente.

In tutti gli altri casi, i componenti residui avranno la qualifica di membri del Consiglio direttivo senza deleghe.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dall'Organo Amministrativo ed adeguatamente documentate.

Deve essere previsto un compenso per il Revisore dei Conti, ove nominato.

Art. 6 (Durata e perdita della qualità di socio)

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

1. Recesso - L'associato può recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organo Amministrativo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Dalla data della cessazione dello status di socio e fino ad un anno da essa, il socio che abbia esercitato il recesso o che sia decaduto o sia altrimenti stato escluso ha l'obbligo di riservatezza circa fatti o notizie riservate che sono oggetto dell'attività dell'associazione e la cui rivelazione possa recare nocumento allo scopo e allo sviluppo della stessa.

2. Decadenza - Il mancato pagamento delle quote associative,

per un tempo superiore ad un anno dalla richiesta approvata dall'assemblea e previa messa in mora da parte dell'Organo Amministrativo, è causa di decadenza dell'associato.

3. Esclusione - L'esclusione è deliberata dall'assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria nei modi e nei termini di legge

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

4. Causa di morte - In caso di successione ereditaria nessun diritto spetta agli eredi.

Art. 7 (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. Il socio moroso che voglia partecipare al voto può sanare la morosità, anche in sede di assemblea, mediante pagamento nelle mani del Tesoriere o del Presidente dell'Assemblea.

Ad ogni associato corrisponde un voto.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo apposita delega scritta. Ciascun rappresentante può rappresentare un massimo di tre associati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno, ovvero su richiesta motivata presentata all'Organo Amministrativo da almeno un decimo degli aderenti. In questo caso, se l'Organo Amministrativo non provvede alla convocazione, essa può essere ordinata dal presidente del Tribunale.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, oppure ove sia costituito il Consiglio Direttivo, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta all'anno e deve riunirsi entro e non oltre il 30 aprile, per discutere ed approvare il bilancio (o rendiconto economico e finanziario) preventivo relativo all'anno in corso e quello consuntivo relativo all'anno precedente. Deve essere inoltre convocata per eleggere, revocare o sostit-

tuire i membri dell'Organo Amministrativo o dell'Organo di Controllo Contabile ove in scadenza di mandato.

L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci (anche a mezzo e-mail).

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da chi abbia svolto le funzioni di Segretario per essere stato tale nominato in sede assembleare. Detto verbale deve essere conservato presso la sede dell'Associazione e sul sito web dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso purchè nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea può tenersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e in particolare alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea - anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti distribuendo agli stessi (se redatta) la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea in forma totalitaria) le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti insieme il Presidente ed il Soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, salvo quanto eventualmente consentito dalla disciplina di legge tempo per tempo vigente in materia di c.d. "assemblee a distanza".

Spetta all'assemblea di modificare lo statuto e di deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione occorre la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, ed il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 (Organo Amministrativo)

L'Organo Amministrativo è composto da uno o più membri.

Ove sia composto da un unico membro, è denominato Amministratore Unico, ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Ove sia composto da due o più membri, questi costituiscono il Consiglio Direttivo, eletti dall'assemblea dei soci.

Ciascun membro dell'Organo Amministrativo dura in carica fino a revoca o dimissioni o per la durata determinata stabilita nell'atto di nomina.

L'Organo Amministrativo, tanto monocratico quanto collegiale, è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Ha i seguenti compiti:

- a) Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) Redige i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- c) Redige i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- d) ove sia costituito il Consiglio direttivo, nomina tra i suoi membri eletti dall'Assemblea, ove quest'ultima non vi abbia provveduto in occasione dell'elezione dei suoi membri a maggioranza dei voti:

* ove composto da due membri, un Presidente e un Vicepresidente;

** ove composto da tre membri, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere.

*** ove composto da quattro membri, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario.

Le cariche sono tutte cumulabili fra loro, ad eccezione di quella di Presidente con quella di Vicepresidente.

In tutti gli altri casi, i componenti residui avranno la qualifica di membri del Consiglio direttivo senza deleghe;

- e) Nomina in via provvisoria, in caso di dimissioni o altra causa, gli altri membri degli organi sociali, con l'obbligo di convocare immediatamente l'assemblea per la ratifica delle nomine.

Fino a quando l'assemblea non abbia deliberato, possono essere compiuti solo gli atti urgenti per la prosecuzione dell'attività ordinaria e non possono essere compiute, nei confronti dei terzi, disposizioni che non siano state preventivamente approvate dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo.

In caso di mancata ratifica, gli atti compiuti verso i terzi sono comunque validi, ma gli amministratori restano responsabili nei confronti dell'assemblea e dei soci per gli eventua-

li danni ad essi causati;

f) Può proporre le modifiche statutarie;

g) Convoca l'assemblea.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo (monocratico o collegiale) entro il termine massimo di 3 mesi.

Il Consiglio Direttivo, ove costituito, si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato tutte le volte che uno o più consiglieri lo ritengano opportuno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente gli argomenti all'Ordine del Giorno, spedito tramite raccomandata a/r, telefax, telegramma o email almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con un più breve preavviso, e comunque non meno di 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio della riunione. In caso d'inerzia da parte del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Vicepresidente nei modi e nei tempi di cui sopra.

Il Consiglio può riunirsi presso la sede dell'Associazione od in altro luogo all'interno del territorio nazionale che sia indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 9 (Presidente del consiglio direttivo)

Il Presidente del consiglio direttivo, ove costituito, ha la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci tra i membri del Consiglio Direttivo, ed in mancanza dai membri del consiglio Direttivo medesimo, sempre a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Dura in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per la durata determinata fissata all'atto della nomina. Il mandato è rinnovabile.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

Il presidente inoltre cura la convocazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

In caso di mancata nomina del tesoriere, svolge anche le funzioni di tale ultima carica, come indicate all'art. 11 che

segue.

Art. 9 bis (Presidente Onorario)

Il Presidente onorario, ove istituito, è nominato a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra persone di chiara fama nell'ambito degli scopi perseguiti dall'associazione. Dura in carica fino a revoca o dimissioni, oppure per la durata indicata all'atto della nomina, e può essere nuovamente nominato un numero infinito di volte.

Al Presidente Onorario spettano compiti di proposta delle iniziative dell'associazione.

Art. 10 (Vicepresidente)

Il Vicepresidente esercita i diritti ed i doveri del Presidente in caso di sue dimissioni o in caso di sua assenza o impedimento, o di cessazione dalla carica per altra causa e fino alla nomina di nuovo Presidente.

In caso di mancata nomina del segretario, svolge le funzioni anche relative a tale ultima carica, come indicate nel successivo art. 11.

Art. 11 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario coordina la preparazione dei programmi di attività, predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, ne cura la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Egli altresì dirige e coordina gli uffici, controlla le attività di ogni ente, studioso, ricercatore e collaboratore esterno chiamato a partecipare alle iniziative indette dall'associazione.

Il Tesoriere è preposto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'associazione ed alla gestione del patrimonio.

In particolare:

- riscuote le quote sociali e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi;
- provvede alle spese ordinarie e, previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, anche alle spese straordinarie;
- gestisce i rapporti dell'Associazione con Enti ed Istituti di credito, compiendo ogni attività di ordinaria amministrazione in proposito, quale a mero titolo esemplificativo l'apertura di conti correnti bancari e la richiesta di libretti d'assegni;
- su espressa delega dell'Organo Amministrativo, stipula contratti di mutuo, attivi o passivi, con o senza garanzie ed anche con clausole penali, assume mutui anche di Credito Fondiario, di Credito Agrario, dalla Cassa Depositi e Prestiti e da qualsiasi altro Istituto e stipula contratti di apertura di credito bancario, di anticipazione e di sconto, il tutto purchè strettamente finalizzato allo svolgimento dell'attività associativa e comunque nei modi e nei limiti di legge.

Art. 11 - bis (Amministratore Unico)

Ove sia nominato un Amministratore Unico, e non sia quindi costituito un Consiglio Direttivo, questi ha la rappresentan-

za legale dell'Associazione ed ha tutti i poteri e le prerogative spettanti al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario ed al Tesoriere.

Art. 12 (Revisore Unico)

Nei casi previsti dalla legge oppure ove lo decida l'assemblea è nominato un Revisore Unico.

Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci fra terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili ed iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, con previsione di un compenso per la sua attività.

L'assemblea nomina altresì un Revisore supplente che subentra in caso di dimissioni o altra causa al Revisore Unico.

Il Revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Ha facoltà di partecipare alle riunioni dell'Organo Amministrativo, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Presidente, di Segretario, di Tesoriere e di membro del Consiglio Direttivo ed altresì con la carica di Presidente Onorario.

Il Revisore rimane in carica tre esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato, e comunque sino all'approvazione del bilancio (o rendiconto economico e finanziario) d'esercizio relativo al terzo anno del loro mandato.

Art. 13 (Bilancio (o rendiconto economico e finanziario) d'esercizio)

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Organo Amministrativo redige il bilancio (o rendiconto economico e finanziario) consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo redige il bilancio (o rendiconto economico e finanziario) preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno cui esso si riferisce.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale. In ogni caso, l'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 14 (Modifiche statutarie)

Le modifiche dello Statuto possono essere approvate con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta

dei presenti.

Art. 15 (Scioglimento - liquidazione - devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 16 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

Art. 17 (Disposizioni generali - rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme relative alle associazioni presenti nel codice civile, nel d.P.R. 917/1986, ed in particolare all'art. 148 dello stesso, oltretutto nelle altre leggi in materia.

Si omette la lettura di quanto allegato su espressa dispensa avutane dalle parti che dichiarano di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Atto, del quale ho dato lettura ai componenti che, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore dieci e minuti cinquantotto.

Consta quest'Atto di nove fogli scritti da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per trentaquattro pagine e parte della trentacinquesima fin qui.

Firmato: Maria Giuseppina De Luca

Roberto Speranza

Vanna Pizzi

Coarelli Angela

Riccardo Colicchio

Michele Felice Roberto Petriccione

Filippo Ciavaglia

Francesco Martino Notaio

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge, che si rilascia alla parte interessata per gli usi consentiti.

Roma, 1 (uno) marzo 2023 (duemilaventitré)

AUGGATO "A" ALIATO N. 5022 DI RACCOLTA

Repertorio n. 12946

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno ventotto del mese di febbraio

28 febbraio 2023


In Napoli alla Via Riviera di Chiaia n.276

Innanzi a me Dottor GABRIELLA de BELLIS Notaio in Napoli,
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre
Annunziata e Nola,

è presente

FALCONIO DIOMEDE nato a Napoli il 26 ottobre 1972 ed
domiciliato ivi al Parco Mergellina n. 3, codice fiscale FLC DMD
72R26 F839P.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io
notaio sono certo, con il presente atto nomina e costituisce suo
procuratore speciale la signora DE LUCA MARIA GIUSEPPINA nata
a Roma il 3 maggio 1950, ed ivi domiciliata al Viale Liegi n.7, affinché
in suo nome vece e conto intervenga nell'atto di costituzione
dell'Associazione Guglielmo Epifani, che avrà sede in Roma, e ,
perpetuando la memoria del grande politico e sindacalista, opererà,
tra l'altro, nel campo della cultura e dell'alta formazione. Il
nominato procuratore è autorizzato ad intervenire nell'Atto
costitutivo, a sottoscrivere, a determinare il sistema di
amministrazione ed eventualmente di controllo, procedendo alla
nomina delle relative cariche; ad approvare lo Statuto che



disciplinerà la vita sociale, sottoscrivendolo. _____

Al nominato procuratore viene, pertanto, conferito dal mandante ogni più ampio potere per la costituzione della citata associazione autorizzandolo a concordare qualunque patto o clausola che riterrà opportuna e conveniente, anche meglio definendo lo scopo dell'Associazione, la durata, la sede e le relative clausole statutarie.

Con promessa fin d'ora di ritenere per rato e valido l'operato del nominato procuratore, senza necessità di ulteriore ratifica _____

Il tutto da esaurirsi in un unico contesto, e con espressa autorizzazione a contrarre con se stesso. _____

Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico ed in parte di mio pugno da me e da persona di mia fiducia su fogli uno per facciate due ho dato lettura alla parte che lo approva e sottoscrive

Handwritten signature



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22, d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, articolo 68 ter legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dottor GABRIELLA de BELLIS, Notaio in Napoli, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 31 agosto 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato certification Authority), che la presente copia che consta di due facciate contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Napoli, alla Via Riviera di Chiaia n. 276, oggi ventotto febbraio duemilaventitrè
FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO GABRIELLA de BELLIS di Napoli



11/11/11



Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **procura DIOMEDE FALCONIO.pdf (18).p7m** è un documento elettronico di tipo **CADES (busta P7M con documento firmato)**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data **01/03/2023 alle 08:54:21 UTC**.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) GABRIELLA DE BELLIS	Consiglio Nazionale del Notariato	

3. Dettagli

- Nome file: **procura DIOMEDE FALCONIO.pdf (18).p7m**
- Impronta del file: **11ead6b5214eedd04b47d896d1a21029ecd47718b44164496e9973295fc3ee9b**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **01/03/2023 alle 08:54:01 UTC**



Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - GABRIELLA DE BELLIS

Questa firma è stata apposta da **GABRIELLA DE BELLIS, C.F./P.IVA TINIT-DBLGRL68E44F839A, nazione IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **28/02/2023 alle 18:16:05 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - GABRIELLA DE BELLIS



- Nome e Cognome del soggetto: **GABRIELLA DE BELLIS**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-DBLGRL68E44F839A**
- Titolo: **Notaio**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI NAPOLI:80025200637**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **0b 1c**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,
https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **31/08/2020** alle **10:38:17 UTC** al **31/08/2023** alle **10:38:17 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **10510** emessa in data **01/03/2023** alle **08:00:12 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **01/03/2023** alle **08:00:12 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 30 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019

- Nome e Cognome del soggetto: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **01**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **http://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf**
- Validità: dal **22/10/2019** alle **08:12:35 UTC** al **22/10/2039** alle **08:12:35 UTC**

Certifico io sottoscritto dott. Francesco Martino, Notaio residente in Roma, con studio alla Via Po n. 102, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto di numero tre pagine su numero due fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Gabriella DE BELLIS di Napoli, conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/> ove risulta la vigenza (dal 31 agosto 2020 al 31 agosto 2023) del certificato di detta firma digitale del citato Notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.

Roma, Via Po n. 102, addì 1 (uno) marzo 2023 (duemilaventitré).

Francesco Martino



